

CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO 2019

Il noleggio dei materiali di proprietà di **NOVA ROLFILM Srl** è regolato dalle presenti condizioni generali di noleggio le quali vengono accettate integralmente senza alcuna riserva, al momento della conferma del preventivo e/o alla firma del documento di consegna (DDT o fattura accompagnatoria), anche ove il ritiro avvenga a mezzo di terzi esse vengono approvate specificatamente a norma dell'ex art. 1341 C.C. 2° comma.

Art. 1 - DEFINIZIONI

Art 1.1 Si definiscono i soggetti che intervengono nel contratto di noleggio:

- a) La NOVA ROLFILM srl verrà di seguito nominata “**Locatrice**”
- b) “**Conduttrice**” è la persona, produzione cinematografica, marchio o compagnia al quale la fattura è intestata.

Art. 2 - OGGETTO DEL NOLEGGIO

Art. 2.1 Il materiale noleggiato corrisponde a quello quotato dalla Locatrice con lista dettagliata, conformemente alla richiesta ricevuta dalla Conduttrice.

Art 2.2 Gli equipaggiamenti sono collaudati e pronti all'uso per cui sono destinati e vengono consegnati alla società Conduttrice: risultano in perfetto stato d'uso ed idonei alla loro funzione, salvo diversamente specificato.

Art 2.3 Il cliente è comunque tenuto a verificare, al momento del ritiro, il funzionamento del materiale oggetto del noleggio e a comunicare tempestivamente alla Locatrice l'eventuale disfunzione.

Art 2.4 Per i difetti o guasti del materiale noleggiato, anche provenienti da vizi occulti, il conduttore non potrà pretendere che il rimpiazzo puro e semplice dei pezzi o del pezzo e, in caso di impossibilità a rimpiazzare senza ritardo, il cambio con materiale equivalente, senza diritto ad alcuna indennità per il mancato godimento della cosa locata. La Locatrice si riserva di addebitare al conduttore la spesa di riparazione nell'ipotesi in cui il guasto sia dovuto a trascuratezza, sinistro o comunque per cause imputabili al conduttore o a terzi.

Art 2.5 Il materiale noleggiato può essere utilizzato in Italia ed il conduttore si impegna, in caso di utilizzo all'estero, a chiedere alla Locatrice un' autorizzazione scritta e la preparazione della relativa documentazione.

Art. 2.6 In caso di noleggio di materiale particolare, il conduttore deve assumere alle proprie dipendenze persona di fiducia della Locatrice, con funzioni di consegnatario, ferma l'eventuale responsabilità del conduttore stesso, ai sensi dell'Art. 2049 C.C. {I padroni e i committenti sono responsabili per i danni [2056 ss.] arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti}

Art. 3 - DURATA DI NOLEGGIO

Art. 3.1 Il periodo minimo del noleggio è di un giorno.

Art. 3.2 La durata del noleggio è sempre preventivamente stabilita dalle parti.

Art. 3.2 Il noleggio inizia alla consegna dei materiali e termina nel momento della restituzione degli stessi che dovrà avvenire presso i locali della Locatrice.

Art. 3.3 Ogni ritardo nella riconsegna del materiale è considerato come prolungamento del noleggio stesso, salvo il risarcimento del maggior danno, ai sensi dell'Art. 1591 C.C.

Art. 3.4 Ove il noleggio si protragga entro il termine stabilito viene convenuto un canone aggiuntivo giornaliero pari ad 1/5 del canone di noleggio settimanale per ogni giorno di ritardo nella riconsegna.

Art. 4 - PREZZO DI NOLEGGIO

Art. 4.1 Il prezzo del noleggio degli equipaggiamenti corrisponde ai preventivi forniti dalla Locatrice che dovranno essere controfirmati per accettazione dalla Conduttrice.

Art. 4.2 Ove la conduttrice richieda in nolo ulteriore materiale rispetto a quello inizialmente richiesto e la locatrice glielo noleggi, il pagamento del canone sarà regolato mediante accordo scritto tra le parti, risultante anche da scambio di fax/email o, in difetto, verrà applicato il prezzo del listino annuale della locatrice. Detto materiale dovrà essere richiesto da persona autorizzata dalla Conduttrice.

Art. 4.3 Il calcolo del costo di noleggio decorre dal primo giorno di utilizzo. E' tuttavia possibile concordare la possibilità di eseguire il ritiro il giorno precedente al primo giorno di utilizzo, senza costi aggiuntivi.

Art. 4.4 Nessuno sconto del nolo o riduzione della durata del noleggio sarà consentito al conduttore a causa dell'immobilizzazione forzata del materiale, sia per ragioni di arresto del film, sia per ritardo della produzione, sia per qualsiasi altra causa non imputabile alla Locatrice.

Art. 5 - PAGAMENTO

Art. 5.1 Il pagamento, ove non sia diversamente indicato, si intende in rimessa diretta per contanti o bonifico.

Art. 5.2 I pagamenti concordati, come indicato in fattura, dovranno essere tassativamente rispettati.

Art. 6 - CONSEGNA

Art. 6.1 La conduttrice s'impegna ad accettare la consegna delle attrezzature presso la sede della locatrice in Torino.

Art. 6.2 La consegna delle attrezzature alla società Conduttrice risulterà da regolare bolla di consegna/DDT Documento di Trasporto con elenco analitico dei beni concessi in locazione e la sottoscrizione della relativa bolla da parte del personale inviato dalla conduttrice per il ritiro del materiale, si intenderà come apposta dal legale rappresentante della società conduttrice e farà fede della avvenuta consegna dei beni e dell'accettazione degli stessi come in perfetto stato ed idonei all'uso convenuto.

Art. 6.3 Tutte le batterie ricaricabili sono consegnate cariche. La Locatrice pertanto, declina ogni e qualsiasi responsabilità per perdite di carica dovute a viaggi (elettricità statica), periodi prolungati di fermo o forti sbalzi di temperatura; il conduttore è conseguentemente tenuto a controllare la carica prima dell'uso.

Art. 6.4 Il trasporto del materiale, salvo diversamente concordato, è a carico e a rischio e pericolo del conduttore.

Art. 6.5 Ogni spesa od onere per dazi doganali, imposte, tasse dovuti per i trasferimenti del materiale è espressamente a carico della società Conduttrice.

Art. 6.6 Nel caso in cui la consegna sia a carico della Locatrice, il DDT viene rilasciato sul luogo di consegna.

Art. 7 - RICONSEGNA

Art. 7.1 Il conduttore deve comunicare la data della possibile riconsegna del materiale noleggiato ed ogni successiva eventuale variazione della stessa data.

Art. 7.2 La riconsegna del materiale noleggiato deve essere effettuata entro le ore 18.30 dell'ultimo giorno di utilizzo, o al più tardi entro le ore 9.30 del giorno successivo, senza costi aggiuntivi; diversamente si darà luogo all'addebito di un'ulteriore giorno, fino all'effettiva riconsegna.

Art. 7.3 Il materiale va riconsegnato in efficienti condizioni, ordine e perfetto stato nella sede della Locatrice.

Il conduttore, o chi per lui, assisterà al controllo del materiale reso; il materiale restituito a mezzo vettore s'intende ricevuto "salvo verifica".

Art. 7.4 Nel caso in cui gli apparecchi tornino danneggiati, il conduttore dovrà corrispondere un'indennità equivalente al prezzo del noleggio per la durata dei lavori di riparazione.

Art. 7.5 Non si accettano riconsegne parziali di pezzi di uno stesso apparecchio. I giorni di noleggio saranno calcolati fino al ritorno integrale e completo del materiale relativo all'apparecchio.

Art. 7.6 Ogni articolo mancante al ritorno del materiale sarà sostituito dalla Locatrice ed addebitato al cliente, al prezzo del mercato nuovo in Italia.

Art. 8 - RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA' CONDUTTRICE

Art. 8.1 La Società Conduttrice responsabile della custodia e conservazione dei materiali noleggiati risponderà nei confronti della locazione di ogni danno, avaria sottrazione dei beni locati.

Art. 8.2 È espressamente pattuito che la Conduttrice è tenuta alla massima diligenza nella custodia e nell'uso degli equipaggiamenti e che risponderà nei confronti della Locatrice della perdita o del deterioramento delle attrezzature condotte in locazione anche per i fatti ad essa non imputabili direttamente.

Art. 8.3 La Società Conduttrice s'impegna: a utilizzare gli equipaggiamenti tramite personale specializzato; a custodire i macchinari adibendo al trasporto automezzi autorizzati; a non permettere che sui macchinari vengano posti vincoli che siano incompatibili con la restituzione degli stessi al termine del noleggio.

Art. 8.4 È fatto assoluto divieto alla Conduttrice di sublocare interamente o parzialmente le attrezzature noleggate o di concederne l'uso.

Art. 8.5 Il conduttore s'impegna, restando a suo carico ogni e qualsiasi responsabilità per il valore del materiale e del noleggio, a far noto e presente a tutti gli eventuali terzi creditori che agiscono per pignoramento o sequestro o altra misura esecutiva o cautelare del materiale noleggiato, che il materiale è di proprietà della Locatrice, comunicando alla stessa le eventuali azioni intraprese da terzi.

Art. 8.6 Il conduttore s'impegna a non modificare, né a far modificare, a non riparare, né a far riparare, il materiale noleggiato, salvo diverso consenso scritto della Locatrice.

Art. 8.7 Il materiale dato a noleggio dalla Locatrice è approntato secondo le norme vigenti ed il conduttore che provvederà alla installazione ed allacciamenti, anche per mezzo di terzi, dovrà osservare scrupolosamente le norme di sicurezza per quanto lo riguarda, assumendosi ogni e totale responsabilità di ordine penale, civile e fiscale.

Art. 9 - RESPONSABILITA' DELLA LOCATRICE

Art. 9.1 La Locatrice provvederà alla assistenza tecnica ai materiali noleggiati restando gli oneri a carico della società Conduttrice.

Art. 9.2 La Locatrice non risponde nei confronti della conduttrice né nei confronti di terzi, di qualsivoglia vizio, difetto od anomalia di funzionamento delle attrezzature concesse in locazione.

Art. 9.3 Al momento del ritiro delle attrezzature presso il deposito della Locatrice, la Conduttrice è tenuta ad esaminare le stesse, e, con la firma da parte del personale al ritiro dei beni delle relative bolle di consegna, si intenderà espressamente accettato lo stato dei beni presi in locazione e riconosciuta la loro idoneità all'uso convenuto.

Art. 9.4 Ogni contestazione successiva al ritiro della attrezzatura (anche se la stessa non sia stata provata od esaminata per negligenza della Conduttrice) si intenderà come del tutto inefficace e non sarà opponibile alla Locatrice.

Art. 9.5 In ogni caso la Locatrice ed il suo personale sono espressamente esonerati da qualsivoglia responsabilità per ogni eventuale danno subito dalla Conduttrice per un eventuale cattivo funzionamento delle attrezzature noleggiate (danneggiamenti, mancate o ritardate riprese, ecc.), parimenti la Locatrice si intende esonerata da qualsivoglia responsabilità nei confronti di terzi per i fatti riconducibili alle attrezzature noleggiate, rimanendo dette responsabilità, per patto espresso, a carico della società Conduttrice.

Art. 10 - ASSICURAZIONE

Art. 10.1 In caso di perdita, deterioramento, furto, incendio del materiale, il conduttore dovrà avvertire entro le 24 ore dal momento in cui avviene il fatto la Locatrice tramite telefono / eMail / lettera raccomandata. Il conduttore è responsabile del materiale fino alla concorrenza del valore indicato dalla Locatrice, o di inventario.

Art. 10.2 Salvo diversi accordi scritti concordati con la Locatrice, rimane a carico del Conditore l'immediato ed integrale indennizzo a titolo rimborso pari al valore delle attrezzature eventualmente danneggiate o sottratte per un importo pari al valore di rimpiazzo ed il pagamento del noleggio relativo, compreso di fermo produttivo, e a rifondere i danni alle persone, dipendenti o estranei, causati da incidenti provenienti dal materiale noleggiato o dalla sua utilizzazione.

Art. 10.3 Il bonifico a favore della Locatrice deve essere effettuato entro e non oltre cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di denuncia.

Art. 10.4 La Locatrice consiglia al Conditore di costituire copertura assicurativa sui beni condotti in locazione con polizza "Tutti i rischi" che preveda come beneficiario del risarcimento la Locatrice, con un massimale pari al valore complessivo dei beni locati, con decorrenza dal momento della consegna e validità sino al momento dell'effettiva restituzione dei beni noleggiati. L'assicurazione deve comprendere tutti i rischi di trasporto per auto, treno, nave, aereo; tutti i rischi per danneggiamenti per eventi atmosferici, incidenti... compresa la perdita del noleggio. La Conditore dovrà fornire alla Locatrice copia della polizza accesa a copertura dei rischi dei beni locati prima del ritiro degli equipaggiamenti e si obbliga a fare apportare nel contratto assicurativo le eventuali modifiche e precisazioni richieste dalla Locatrice.

Art. 11 - CONTROVERSIE

Art. 11.1 La Locatrice designa il Foro di Torino quale foro competente in via esclusiva per ogni controversia che dovesse insorgere per la interpretazione ed esecuzione delle presenti condizioni generali di noleggio che saranno regolate in base alla legge italiana.

In riferimento alle "Condizioni generali di Noleggio 2018/2019" tutti gli articoli si intendono letti, accettati e sottoscritti dalle parti all'atto della firma del suddetto documento (incluse eventuali successive modifiche) e/o al documento di noleggio merce rilasciato all'atto di consegna del materiale. Il Contratto di Noleggio è sempre consultabile/scaricabile online sul sito www.novarolfilm.com

LUOGO, DATA

FIRMA PER ACCETTAZIONE

.....

.....

CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI (GDPR 679/ 2016 Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali)

Il conduttore esprime ai sensi e per gli effetti della legge sulla privacy il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali con finalità di carattere commerciale/promozionale da parte della Locatrice. In ogni momento potrà avere accesso ai propri dati, chiedendone la modifica o la cancellazione.